



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 24.02.1995

deliberazione n. 1/95

OGGETTO: D.L. 24 NOVEMBRE 1994, N. 646, CONVERTITO IN LEGGE 21 GENNAIO 1995 N. 22, ART. 3, COMMA 6: INDIRIZZI PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE O DI RIPRISTINO CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 1994.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO CHE

secondo la disposizione in oggetto indicata "Gli interventi, di ricostruzione o di ripristino, devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tale fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati";

CONSIDERATO CHE

- con la soprascritta normativa, è stato assegnato alle regioni interessate "il termine perentorio di trenta giorni ....." per le determinazioni di loro competenza, sicché avrebbero dovuto adottare i necessari atti deliberativi entro il 22 febbraio 1995



- d'altra parte, poiché la definizione dei suddetti "indirizzi" da parte dell'Autorità di bacino doveva logicamente precedere le determinazioni regionali, all'Autorità risulta assegnato un periodo temporale ancora più ridotto e tale comunque da non consentirle di riunire il Comitato Istituzionale;

#### **RILEVATO TUTTAVIA:**

- che la Segreteria Tecnica ed il Comitato Tecnico si sono immediatamente attivati, tant'è che il secondo ha potuto elaborare compiutamente i previsti "indirizzi", che, contenuti in un apposito documento, sono stati approvati nella seduta del 7 ultimo scorso (è appena il caso di ricordare che il Comitato Tecnico è l'organo di consulenza del Comitato Istituzionale" e che il documento elaborato è di carattere meramente tecnico);
- che tale documento è stato redatto con il contributo e l'intesa di tutte quante le amministrazioni rappresentate nel Comitato stesso ed è stato posto immediatamente a disposizione delle regioni per le determinazioni di loro competenza;
- che le giunte delle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto hanno potuto deliberare al riguardo proprio "sulla base" dei predetti indirizzi, adottando i seguenti atti:
  - Regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 453/95 in data 21.2.95;
  - Regione Piemonte, deliberazione n. 968-CR 2695 in data 15.2.95;
  - Regione Veneto, deliberazione n. 869 in data 21.2.95;

per cui si può fondamentalmente affermare che il dettato di legge, nella sostanza, è stato sicuramente comunque rispettato;



## CONSIDERATO PERALTRO

- che, sempre d'intesa e con il contributo delle amministrazioni rappresentate nel Comitato Tecnico, si è ritenuto opportuno - e si è quindi provveduto in tal senso - di non limitare lo studio agli indirizzi da fornire alle regioni, ma di provvedere, con l'occasione, anche all'individuazione dei "criteri e limiti per la ricostruzione, il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati", allo scopo di pervenire alla stesura di un documento omogeneo e possibilmente unitario, onde fornire un utile strumento di coordinamento tecnico alle Amministrazioni interessate che consenta di raccordare la fase di emergenza con la pianificazione e la programmazione in corso;

## ESAMINATO

il documento elaborato dal Comitato Tecnico e contenente i più volte citati "indirizzi";

## VERIFICATO:

- che in tale documento sono sistematizzati gli adempimenti e le procedure, al fine di conseguire la massima semplificazione delle procedure di approvazione degli interventi attraverso la delega agli enti attuatori ai quali è affidato il compito di caratterizzare la tipologia dell'opera al fine di un suo possibile inserimento nel piano stralcio;
- che in funzione di questo sono state individuate le tipologie, i contenuti progettuali degli interventi, le condizioni e i criteri di valutazione, perché ciascun soggetto che si trova ad operare possa, con esplicita responsabilità, sulla base di queste linee guida, effettuare le scelte relative alle opere da realizzare, verificandone particolare l'efficacia e la compatibilità con le condizioni di rischio;
- e che pertanto il documento stesso è meritevole di approvazione;



**DELIBERA**

- di approvare e fare proprio il documento "Indirizzi, criteri e limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati", che allegato alla presente deliberazione sub lettera "A" ne costituisce parte integrale e sostanziale.



IL SEGRETARIO GENERALE

(Prof. Roberto Passino)

IL PRESIDENTE

(Ing. Paolo Baratta)